

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area: ECONOMIA DEL MARE

DETERMINAZIONE

N. G07750 del 01/06/2017

Proposta n. 9771 del 25/05/2017

Oggetto:

Attuazione articolo 7, comma 5 l.r. 26 giugno 2015, n. 8. Misurazione dell'arenile che i Comuni devono riservare alla pubblica fruizione. Presa d'atto della tabella riepilogativa anno 2017.

Oggetto: Attuazione articolo 7, comma 5 l.r. 26 giugno 2015, n. 8. Misurazione dell'arenile che i Comuni devono riservare alla pubblica fruizione. Presa d'atto della tabella riepilogativa anno 2017.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "*Economia del Mare*" (GR/09/20);

VISTI :

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni, con particolare riferimento al Regolamento regionale 26 giugno 2013, n.11 con il quale sono state ridefinite le competenze e le denominazioni di alcune direzioni regionali;
- la D.G.R. n.90 del 30/04/2013 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "*Attività Produttive*" alla Dr.ssa Rosanna Bellotti;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G 09750 del 01.09.2016, concernente: conferimento di incarico di dirigente dell'Area "*Economia del Mare*" della Direzione regionale "*Sviluppo Economico e Attività Produttive*" alla Dr.ssa Iadarola Grazia Maria;

VISTA la l.r. 26 giugno 2016, n. 8 avente ad oggetto: Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e ss.mm. e ii.;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 5, della suddetta legge regionale con la quale è stato stabilito che i Comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno al 50 per cento dell'arenile di propria competenza;

VISTO il Regolamento Regionale 12 agosto 2016 n. 19, concernete la "disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

VISTI in particolare gli articoli 1 comma 2; art. 2 comma 1 e art. 9 comma 6, che prevedono rispettivamente:

l'articolo 1 comma 2) - *Ai fini del presente regolamento si intende:*

- a) *per pubblica fruizione, la tipologia di utilizzo del demanio marittimo relativa alle spiagge libere e alle spiagge libere con servizi;*
- b) *per arenile di competenza dei comuni, lo sviluppo lineare della costa ricadente nei confini del comune in cui quest'ultimo, o altro ente pubblico titolato, può rilasciare concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative ovvero stipulare una convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del presente regolamento, con esclusione dei tratti di arenile non accessibili al pubblico uso;*
- c) *per fronte mare, l'indicazione in metri lineari della linea di riva.*

l'articolo 2 comma 1 - "*Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 8/2015, i comuni riservano alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di*

propria competenza per il cui calcolo si fa riferimento alla linea di costa bassa così come definita sulla base dell'accordo di Partenariato Pubblico tra l'Amministrazione regionale e la Marina Militare di cui alla D.G. G11507 del 25 settembre 2015".

l'art. 9, comma 6 - "... Ai fini del calcolo della quota di arenile da riservare alla pubblica fruizione di cui all'Art. 2, comma 1 del presente Regolamento, i Comuni non devono tener conto dei metri lineari di fronte mare delle aree in concessione ..."

VISTO altresì l'articolo 19 comma 2, del suddetto Regolamento regionale il quale tra le norme transitorie prevede che: *"Entro il mese di febbraio 2017, ad integrazione dell'obbligo previsto all'articolo 14 comma 4, i comuni devono altresì certificare, pubblicare sui loro siti istituzionali e trasmettere alla Regione:*

a) il dato relativo all'arenile di propria competenza, così come definito all'articolo 1, comma 2 lettera b), accompagnato da una relazione indicante le modalità con cui è stato determinato in rapporto allo sviluppo lineare della costa;

b) il dato relativo alla quota di arenile di propria competenza riservato alla pubblica fruizione così come definito all'articolo 1 comma 2 lettera a)".

VISTA la Determina Dirigenziale n. G13572 del 09.11.2016, con la quale si è preso atto dell'attività svolta dal gruppo di lavoro tecnico eseguito sulla base della linea di Costa elaborata dall'Amministrazione regionale di concerto con Marina Militare, a seguito dell'Accordo di partenariato (Det. Reg. n. G11507 del 25 settembre 2015);

VISTO in particolare la tabella denominata "Quota di linea di costa di riserva degli arenili" contenente le misurazioni della linea di costa articolata per ciascuno dei 24 Comuni costieri, e dalla quale, al lordo delle misurazione riservate ai Comuni ai sensi dell'articolo 9 comma 6, del Regolamento Regionale 19/2016 e delle misurazione delle porzioni di linea di costa artificiale realmente fruibile per l'utilizzo turistico-ricreativo come spiaggia libera o affidata in concessione, sarà possibile, per ogni Comune, ottenere il dato relativo all'arenile di propria competenza dove quest'ultimo può rilasciare concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative così come definito dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del suddetto Regolamento;

VISTA la nota prot. 603126 del 02.12.2016, con la quale è stata trasmessa, ai Comuni del litorale, la Determina Dirigenziale n. G13572 del 09.11.2016 succitata, con allegata la tabella denominata "Quota di linea di costa di riserva degli arenili";

VISTA la nota prot. n. 171226 del 03.04.2017, con la quale è stato comunicato ai Comuni del litorale l'integrazione della tabella denominata "Quota di linea di costa di riserva degli arenili" con i dati relativi alla costa fittizia – bassa a ridosso di opere emerse di cui al Rapporto Tecnico sul tracciamento della Linea di Costa elaborato sulla base del succitato Accordo di partenariato pubblico tra la Marina Militare e l'Amministrazione regionale;

CONSIDERATA l'attività svolta dalla competente struttura, ivi compresi gli incontri tenutisi con i rappresentanti di ciascun Comune, utile a supportare l'attività di misurazione della linea di costa ad essi riservata;

PRESO ATTO dell'avvenuta l'acquisizione di tutti i dati trasmessi dai Comuni del litorale relativi alle concessioni e alle misurazioni della linea di costa;

VISTA la Determina Dirigenziale n. G05653 del 02 maggio2017, pubblicata sul B.U.R.L. dell'11 maggio2017 n. 38, avente ad oggetto: Art. 75 - L.R. 14/1999. Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Aggiornamento alla data del 31.12.2016.

VISTA l'e-mail del 04.05.2017, con la quale la competente struttura regionale ha nuovamente trasmesso la tabella denominata "Quota di linea di costa di riserva degli arenili" aggiornata sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, è nella quale è stata inserita la quota percentuale di arenile di competenza in cui gli stessi possono rilasciare concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative;

CONSIDERATO che con la suddetta e-mail è stato chiesto, ai Comuni del litorale, un controllo/verifica dei dati, e che tale riscontro doveva avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, trascorsi i quali in assenza di risposta i dati sarebbero stati ritenuti approvati;

PRESO ATTO che solo i Comuni di Santa Marinella, Cerveteri, Fiumicino, San Felice Circeo, Terracina e Ventotene hanno dato riscontro entro il termine previsto nell'e-mail del 04.05.2017;

PRESO ATTO altresì che per quanto concerne gli altri Comuni, gli stessi non hanno dato nessun riscontro per cui i dati si possono ritenere approvati;

RITENUTO opportuno stabilire che nel caso in cui il Comune, nel corso dell'anno, accerti eventuali errori, può in autotutela procedere alla modifica del dato, dandone comunicazione alla competente Direzione, tale condotta dovrà altresì essere tenuta anche nel caso di rilascio di nuove concessioni;

RITENUTO, pertanto, a seguito dell'attività amministrativa svolta dalla competente struttura, di prendere atto della tabella riepilogativa, denominata: "Quota di linea di costa di riserva degli arenili" (**Al.1**) che fa parte integrante del presente atto, aggiornata sulla base dei dati trasmessi dai Comuni nonché dei dati relativi alla costa fittizia – bassa a ridosso di opere emerse, è nella quale è stata inserita la quota percentuale di arenile di competenza in cui gli stessi possono rilasciare concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative;

per quanto sopra esposto

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto, per l'anno 2017, della tabella denominata: "Quota di linea di costa di riserva degli arenili" (**Al.1**) che fa parte integrante del presente atto, aggiornata sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, è nella quale è stata inserita la quota percentuale di arenile di competenza in cui gli stessi possono rilasciare concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative;
- di stabilire che nel caso in cui il Comune, nel corso dell'anno, accerti eventuali errori, può in autotutela procedere alla modifica del dato, dandone comunicazione alla competente Direzione, tale condotta dovrà altresì essere tenuta anche nel caso di rilascio di nuove concessioni;
- La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio, sul Portale <http://dati.lazio.it> riguardante la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it).

Rosanna Bellotti